

## [CIRCOLARE MENSILE ]

[Aprile 2016]

[Dimissioni on line – FAQ Ministero del lavoro;](#)

[Esonero contributivo nuove assunzioni – emessa circolare Inps;](#)

[Detassazione 2016;](#)

[Lavori Usuranti – denuncia entro il 30 aprile 2016;](#)

[Nuove modalità di rilascio per i certificati medici di infortunio sul lavoro;](#)

[Interpelli in materia di lavoro;](#)

[Maternità e paternità gestione separata;](#)

[Variazione TUR e nuovo tasso sanzioni civili Inps e Inail](#)

[Aggiornamento massimali ammortizzatori sociali.](#)

### DIMISSIONI ON LINE

(Ministero del Lavoro, Sito Internet)

Il Ministero del Lavoro ha inserito nel proprio sito internet un' apposita sezione contenente le FAQ in merito alla procedura relativa alle dimissioni on line ed ha risposto ai quesiti posti dall' Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Veniamo di seguito a riproporre le risposte valutate di maggior rilievo:

- **La procedura dovrà essere utilizzata dai collaboratori coordinati e continuativi oppure dai tirocinanti nei casi di recesso anticipato?** No, la procedura si applica ai rapporti di lavoro subordinato.
- **Dovranno utilizzare la procedura anche i lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata?** Sì.
- **Nell'ipotesi di dimissioni presentate in data antecedente al 12 marzo 2016 ma la cui cessazione avvenga successivamente, per effetto della decorrenza del preavviso, è necessario utilizzare la procedura?** No, la nuova normativa disciplina le modalità di comunicazione delle dimissioni al momento in cui si manifesta la volontà e non già la data di decorrenza.

- **Non conosco l'indirizzo PEC del datore di lavoro, cosa devo inserire?** È possibile inserire come recapito email anche una casella di posta non certificata.
- **Posso rivolgermi solo ad un soggetto abilitato presente nel mio luogo di residenza?** No, l'assistenza di un soggetto abilitato potrà essere richiesta sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o sede lavorativa.
- **La procedura influisce sul periodo di preavviso da parte del lavoratore?** No. La procedura on line non incide sull'obbligo di preavviso in capo al lavoratore e non modifica la disciplina del rapporto e della sua risoluzione. Pertanto, restano ferme le disposizioni di legge o contrattuali in materia di preavviso.
- **Qual è la data di decorrenza da indicare nella compilazione del modello telematico?** La data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto, la data da indicare sarà quella del giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro.
- **Le aziende come possono visualizzare le comunicazioni relative alle dimissioni volontarie o alle risoluzioni consensuali dei propri dipendenti?** Accedendo alla propria Area riservata del portale Cliclavoro, le aziende possono ricercare le comunicazioni nella sezione "Dimissioni volontarie".
- **Le dimissioni possono essere presentate anche rivolgendosi alle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. Tale disposizione, a sua volta, rinvia tra gli altri all'articolo 411 C.P.C. che individua, testualmente, la "sede sindacale". Cosa si intende esattamente per "sede sindacale"?** Tale espressione indica, di prassi, l'ipotesi in cui il lavoratore pone in essere determinati atti con l'assistenza di un sindacalista di sua fiducia. È quindi sufficiente che la formalizzazione delle dimissioni o della risoluzione consensuale avvenga alla presenza di un sindacalista, in quanto la stessa costituisce garanzia circa la spontaneità e la consapevolezza dell'atto.
- **Se il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e, nonostante i solleciti, non compila la prevista procedura on-line, il datore di lavoro come si deve comportare?** Le dimissioni vanno rassegnate esclusivamente con il modello introdotto dal DM 15 dicembre 2015: nei casi diversi il datore di lavoro dovrà rescindere il rapporto di lavoro (licenziando il lavoratore).
- **Se successivamente all'invio del modulo delle dimissioni le parti concordano una data diversa di interruzione del rapporto (antecedente o successiva a quella originaria), deve essere ripetuta la procedura telematica?** Il modello riguarda la manifestazione di volontà di dimettersi, la data di effettiva conclusione del rapporto di lavoro sarà rilevata dalla comunicazione di cessazione che il datore di lavoro deve continuare ad inviare al centro per l'impiego.

#### **ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

**(L. 208 del 28.12.2015 – G.U. 302 del 30.12.2015 – INPS, Circolare n. 57 del 29.03.2016)**

Con il messaggio in esame l' INPS fornisce ai datori di lavoro le istruzioni tecniche per la fruizione dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato introdotto dalla Legge di Stabilità

2016 (40% della contribuzione INPS nel limite di €. 3.250 annui per la durata massima di 24 mesi relativamente all'assunzione di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).

In particolare, tutti i datori di lavoro aventi titolo all'esonero contributivo, continueranno ad utilizzare il codice di autorizzazione "6Y" (l'eventuale richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente dai datori di lavoro che non siano ancora in possesso del medesimo C.A. per le assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2015 e dovrà essere inoltrata avvalendosi della funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione "esonero contributivo biennale legge n. 208/2015", ed utilizzando la seguente locuzione: "Richiedo l'attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell'esonero contributivo introdotto dalla legge n. 208/2015, art. 1, commi 178 e seguenti".).

Di estrema importanza è anche la precisazione che l'indicazione ed il recupero dell'esonero contributivo relativo ai mesi da gennaio a marzo 2016 potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e/o maggio 2016.

#### DETASSAZIONE 2016

**(L. 208/2015 - Ministero del Lavoro e Ministero dell' Economia, Decreto Interministeriale del 25.03.2016)**

E' stato emanato il Decreto Interministeriale attuativo della detassazione 2016 prevista dalla Legge di Stabilità.

In particolare, sono soggetti ad imposta sostitutiva del 10%, entro il limite d'importo complessivo annuo di €. 2.000,00 lordi e nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, ad €. 50.000,00, i premi di risultato erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali purché legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (utili distribuiti ai sensi dell' art. 2102 C.C.).

Il decreto precisa che i contratti collettivi di lavoro devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati (fatturato, riduzione scarti o tempi di consegna o di lavorazione, riduzione consumi materie prime oppure dell'assenteismo, ecc.).

Il predetto limite di €. 2.000,00 viene elevato ad €. 2.500,00 relativamente ai premi di risultato riconosciuti a seguito di contratti che prevedono strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro (es: costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di

consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti). Non rientrano in questa fattispecie i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Infine, ai fini dell' applicazione dell' imposta sostitutiva, i contratti aziendali o territoriali devono essere depositati in via telematica, unitamente ad una dichiarazione di conformità degli stessi ai dettami normativi (redatta in conformità allo specifico modello che verrà reso disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.

Per i premi di risultato relativi al 2015, il deposito del contratto e della dichiarazione di conformità deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in esame.

#### LAVORI USURANTI

(D.LGS N. 67 del 21.04.2011 – Ministero del Lavoro, Circolari nn. 15 del 20.06.2011 e 22 del 10.08.2011 - Ministero del Lavoro, Nota n. 1874 del 31.03.2016 - INPS, Messaggi nn. 12693 del 10.06.2011 e 16762 del 25.08.2011)

Anche quest' anno permane l' obbligo, da parte del datore di lavoro, di comunicare, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio ed al competente Istituto Previdenziale:

**a) entro il 30 aprile 2016 l' impiego nel corso del 2015 di lavoratori addetti all'esecuzione di lavori usuranti:** lavoro notturno, lavoro a catena e conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

La suddetta comunicazione deve essere predisposta esclusivamente per fini statistici e, con riferimento ai lavoratori notturni, deve indicare per ogni dipendente il numero delle giornate di lavoro notturno.

Per lavoratore notturno deve intendersi:

- lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive ricompresi nell'intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino) per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009 (elevati a 78 giorni per chi ha maturato i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009);

- lavoratori non a turni saranno considerati lavoratori notturni coloro che prestano la loro attività lavorativa per almeno tre ore nell'intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

I datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente il modello "LAV-US" disponibile sul sito del Ministero del lavoro ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)) ed il portale lavoro ([www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it)).

**b) annualmente (per il 2016 entro il 30 aprile)** l'esecuzione nel corso dell' anno precedente di lavoro notturno compreso in turni periodici oppure svolto in modo continuativo nel caso in cui risultino occupati lavoratori notturni beneficiari delle agevolazioni pensionistiche in esame.

La suddetta comunicazione non è dovuta qualora sia stata effettuato l' analogo adempimento di cui al precedente

punto a).

I datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente il modello "LAV-NOT" disponibile sul sito del Ministero del lavoro ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)) ed il portale lavoro ([www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it)).

**c) entro trenta giorni** dall'inizio lo svolgimento delle **lavorazioni a catena**.

Si ritiene opportuno ricordare che l'omissione delle comunicazioni previste ai punti b) e c) é punita con la sanzione amministrativa da €. 500 a €. 1.500 (l' omissione non deve intendersi applicata/moltiplicata in riferimento al numero dei lavoratori interessati ma in base al numero di comunicazioni omesse ovvero contenenti dati errati o non corrispondenti al vero).

#### **INFORTUNI SUL LAVORO**

**(INAIL, Circolare n. 10 del 21.03.2016)**

A decorrere dal 22 marzo 2016, a seguito delle semplificazioni in materia di adempimenti formali introdotte dal Jobs Act, l' invio all' INAIL della certificazione medica relativa ad infortuni sul lavoro e malattie professionali non sarà più a carico del datore di lavoro bensì del medico il quale dovrà inoltrarli telematicamente all' Istituto Assicuratore entro le ore 24 del giorno successivo.

Resta comunque a carico del datore di lavoro l' invio della denuncia di infortunio ovvero di malattia professionale che dovrà contenere l' indicazione dei riferimenti del certificato medico reso telematicamente disponibile dall' INAIL in apposita sezione del proprio sito internet.

Pertanto, ora il lavoratore dovrà comunicare al proprio datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di emissione ed i giorni di prognosi in esso contenuti (da tale data decorreranno i termini di denuncia).

Infine, la denuncia all' autorità locale di Pubblica Sicurezza degli infortuni sul lavoro mortali o con prognosi superiore a trenta giorni è ora a carico dell' Istituto Assicuratore con conseguente esonero del datore di lavoro da tale adempimento.

#### **INTERPELLI IN MATERIA DI LAVORO**

**(Ministero del Lavoro, interPELLI nn. 10, e 11)**

Il Ministero del Lavoro continua la sua attività di risposta ad interPELLI:

- In attesa che vengano emanati i decreti previsti dal Jobs Act, relativamente al lavoro intermittente continua a trovare applicazione la tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923, recante l'elenco delle attività a carattere discontinuo.
- I quindicenni ancora soggetti all'obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, non sono soggetti all'orario di lavoro applicabile agli adolescenti (8 ore giornaliere e 40 settimanali) ma devono rispettare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali.

## **GESTIONE SEPARATA**

**(Ministero del Lavoro e Ministero dell' Economia, Decreto Interministeriale del 24.02.2016 – INPS, Circolare n. 42 del 26.02.2016)**

Il D.Lgs 80/2015 nell' apportare modifiche al T.U. maternità/paternità ha introdotto relativamente alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti alla Gestione separata:

- a) il diritto all' indennità per un periodo di 5 mesi in caso di adozione e affidamenti preadottivi
- b) il principio di "automaticità" delle prestazioni a norma del quale le prestazioni di maternità/paternità sono garantite dall' INPS anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente.

Non trova, invece, applicazione ai fini del diritto all'indennità di congedo parentale che continua quindi ad essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità e nei confronti dei lavoratori iscritti alla Gestione separata che sono responsabili dell'adempimento dell'obbligazione contributiva, quali, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa.

Quanto sopra, per gli eventi iniziati dal 25 giugno 2015 in poi (compresi i periodi "a cavaliere" ", ossia in corso di fruizione alla predetta data, anche per la parte di congedo anteriore alla data della riforma) e fermo restando l'accreditamento effettivo di almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.

## **VARIAZIONE DEL TUR**

**(BCE, Comunicato stampa del 10.03.2016 - INPS, Circolare n. 49 del 16.03.2016 – INAIL, Circolare n. 8 del 16.03.2016)**

La Banca Centrale Europea ha ridotto il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) portandolo allo 0,00% dal precedente 0,05%.

La variazione del tasso ha decorrenza dal 16.03.2016 e comporterà una corrispondente riduzione dei tassi di rateazione e differimento (dal 6.05% al 6.00%) e del tasso utilizzato per il calcolo delle sanzioni civili (dal 5.55% al 5.50%) utilizzati da

INPS ed INAIL.

## **AGGIORNAMENTO DEI VALORI CONTRIBUTIVI PER L'ANNO 2016**

**(INPS, circolare n. 48 del 04.03.2016)**

Per l' anno 2016 vengono confermati i valori dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, NASpl e importo dell' assegno per attività socialmente utili previsti per il 2015.

In particolare:

<b>CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI</b>		
Retribuzione fino ad €. 2.102,24	Massimale lordo €.971,71	Massimale netto €.914,96
Retribuzione oltre ad €. 2.102,24	Massimale lordo €.1.167,91	Massimale netto €.1.099,70
<b>CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – settore edile</b>		
Retribuzione fino ad €. 2.102,24	Massimale lordo €.1.166,05	Massimale netto €.1.097,95
Retribuzione oltre ad €. 2.102,24	Massimale lordo €.1.401,49	Massimale netto €.1.319,64
<b>INDENNITA' DI MOBILITA'</b>		
Retribuzione oltre ad €. 2.102,24	Massimale lordo €.971,71	Massimale netto €.914,96
Retribuzione oltre ad €. 2.102,24	Massimale lordo €.1.167,91	Massimale netto €.1.099,70
<b>NASpi</b>		
Retribuzione di riferimento		€. 1.195,00
<b>ASSEGNO PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</b>	€. 580,14	

**LO STUDIO**